

## PARTE SECONDA

### ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**Ordinanza 19 marzo 2020, n. 115.**

**Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione al-

## DEUXIÈME PARTIE

### ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

**Ordonnance n° 115 du 19 mars 2020,**

**portant mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en matière d'hygiène et de santé publique.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l'art. 32 de la Constitution ;

Vu le Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu la loi régionale n° 4 du 13 mars 2008 (Réglementation du système régional des urgences médicales) ;

Vu la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ;

Vu la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national), et notamment son art. 32, qui statue que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes en matière d'hygiène, de santé publique et de police vétérinaire qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région et les syndicats peuvent prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respectivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire communal ;

Vu le décret-loi n° 6 du 23 février 2020 (Mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19), publié au journal officiel de la République italienne n° 45 du 23 février 2020, qui prévoit, entre autres, que les autorités compétentes ont la faculté d'adopter des mesures supplémentaires de limitation visant à prévenir la diffusion de l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 9 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national) ;

Vu le décret-loi n° 14 du 9 mars 2020 (Dispositions urgentes pour le renforcement du Service sanitaire national en raison de l'épidémie de COVID-19) ;

*l'emergenza COVID-19*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 11 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il Protocollo del 14 marzo 2020 “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*”;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Vista la nota del Coordinatore del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato Salute, Sanità e Politiche sociali, prot. n. 1698 in data 17 marzo 2020, con la quale, in relazione all'accentuato evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in Valle d'Aosta si rileva:

- il numero importante a livello nazionale di medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di pediatri di libera scelta risultati positivi al COVID-19 o posti in quarantena;
- la necessità di contrastare al meglio la diffusione del virus negli ambulatori medici, al fine di garantire l'assistenza sul territorio nel perdurare della fase di emergenza;
- la necessità di contrastare al meglio la diffusione del virus negli ambulatori medici;
- la necessità di rendere funzionali i reparti ospedalieri attrezzati per accogliere e curare i pazienti affetti da COVID-19;

Atteso che in tale nota si richiama la comunicazione a mezzo mail in data 15 marzo 2020 con la quale vengono rappresentate istanze da parte dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dai pediatri di libera scelta, nonché quanto emerso nel corso della riunione in videoconferenza svoltasi in data 16 marzo 2020;

Considerato quanto evidenziato dal Direttore del Dipartimento di Emergenza Rianimazione e Anestesia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, con nota prot. 23872 in data 17 marzo 2020 - acquisita al protocollo dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali con n. 1692/SAN, in data 17 marzo 2020- con la quale, visto lo stato di emergenza in atto, si evidenzia come si renda estremamente necessario ed urgente abolire la Guardia Interdivisionale Medica e istituire una Guardia Interdivisionale Ospedaliera unica garantita dal personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national) ;

Vu le protocole d'entente pour la réglementation des mesures de lutte contre la diffusion de la COVID-19 sur les lieux de travail, signé le 14 mars 2020 ;

Vu le décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Mesures en matière de renforcement du Service sanitaire national et d'aides aux familles, aux travailleurs et aux entreprises en raison de l'épidémie de COVID-19) ;

Vu la lettre du coordinateur du Département de la santé et du bien-être de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales du 17 mars 2020, réf. n° 1698, qui, considérant la progression de l'épidémie de COVID-19 en Vallée d'Aoste, signale :

- le nombre important, à l'échelon national, de médecins de base, de médecins relevant du Service de la continuité des soins et de pédiatres de base testés positifs au COVID-19 ou placés en quarantaine ;
- la nécessité de contraster au mieux la diffusion du virus dans les cabinets médicaux, afin de garantir l'assistance sur le territoire pendant le prolongement de la phase d'urgence ;
- la nécessité de contraster au mieux la diffusion du virus dans les cabinets médicaux ;
- la nécessité de rendre opérationnels des services hospitaliers équipés pour accueillir et soigner les patients atteints de COVID-19 ;

Considérant que ladite lettre fait référence à la communication transmise par courriel le 15 mars 2020, qui signale les requêtes formulées par les médecins de base, les médecins relevant du Service de la continuité des soins et les pédiatres de base, ainsi qu'aux sujets abordés au cours de la réunion en visioconférence du 16 mars 2020 ;

Vu la lettre du directeur du Département des urgences, de la réanimation et de l'anesthésie de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste du 17 mars 2020, réf. n° 23872, enregistrée le 17 mars par le Bureau de l'enregistrement de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales sous le n° 1692/SAN, qui signale la nécessité d'abolir, en raison de la situation d'urgence, la permanence interdivisionnelle médicale et d'instituer une permanence interdivisionnelle hospitalière unique garantie par les médecins du Département des spécialités chirurgicales ; par ailleurs, tous les médecins dudit

specialità chirurgiche, precettando, nel contempo, tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;

Vista la continua, rapida e aggressiva evoluzione dell'emergenza da COVID-19;

Ritenuto, alla luce di quanto suesposto, opportuno intervenire con ulteriori misure urgenti di contenimento, disciplinando le modalità di accesso agli ambulatori dei medici di assistenza primaria, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta durante il periodo di emergenza COVID-19;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Su proposta dell'Unità di Crisi;

ordina

1. La sospensione, con decorrenza immediata, dell'accesso libero dei pazienti agli ambulatori dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta;
2. Lo svolgimento dell'attività medica ambulatoriale esclusivamente su appuntamento, per i casi non differibili e, se necessario, con un solo accompagnatore, dopo contatto e triage telefonico da parte del medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta;
3. La misurazione della temperatura corporea al paziente ed eventualmente all'accompagnatore, quando disponibile, con termometro ad infrarossi, prima di entrare in ambulatorio;
4. Il divieto, all'interno delle sale di attesa e degli studi medici, della contemporanea presenza di più pazienti; nel caso di accompagnatori o di compresenza di breve durata fra pazienti in attesa, è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;
5. L'effettuazione della visita medica ambulatoriale da parte del medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dai pediatri di libera scelta protetti con idonei DPI anche a pazienti asintomatici;
6. Di riservare la ricetta nei studi medici ai soli casi in cui non sia possibile utilizzare il sistema della dematerializzazione della ricetta;
7. L'abolizione della Guardia Interdivisionale Medica;

Département sont réquisitionnés ;

Vu la progression rapide, continue et agressive de l'épidémie de COVID-19 ;

Considérant qu'il s'avère, donc, opportun d'intervenir par de nouvelles mesures urgentes de limitation de la contagion, à savoir par la réglementation des modalités d'accès aux cabinets des médecins de base, des médecins relevant du Service de la continuité des soins et des pédiatres de base pendant la période d'urgence liée à la COVID-19 ;

Considérant que les situations de fait et de droit exposées et motivées ci-dessus répondent aux conditions de nécessité extraordinaire et urgente de protection de la santé publique ;

Sur proposition de l'Unité de crise,

ordonne

1. Le libre accès des patients aux cabinets des médecins de base, des médecins relevant du Service de la continuité des soins et des pédiatres de base est suspendu avec effet immédiat.
2. L'activité médicale ambulatoire est effectuée uniquement sur rendez-vous, pour les cas qui ne peuvent être reportés et, si cela s'avère nécessaire, avec la présence d'un seul accompagnateur, après appel et triage téléphonique de la part du médecin de base, du médecin relevant du Service de la continuité des soins ou du pédiatre de base.
3. La température du corps du patient et de l'éventuel accompagnateur doit être prise par un thermomètre à infrarouges avant leur entrée dans le cabinet.
4. Dans les salles d'attente et dans les cabinets médicaux, la présence de plusieurs patients en même temps est interdite ; au cas où des accompagnateurs ou des patients se trouveraient en attente en même temps pendant une période de courte durée, la distance interpersonnelle d'un mètre au moins doit être respectée.
5. Le médecin de base, le médecin relevant du Service de la continuité des soins ou le pédiatre de base doit se protéger par des dispositifs de protection individuelle (DPI) appropriés lorsqu'il visite, dans son cabinet, les patients, même asymptomatiques.
6. Les ordonnances peuvent être établies dans les cabinets médicaux uniquement s'il est impossible de faire recours au système de dématérialisation des documents.
7. La permanence interdivisionnelle médicale est abolie.

8. L'istituzione di una Guardia Interdivisionale Ospedaliera unica, garantita dal personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;
9. Il precetto di tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Aosta, 19 marzo 2020

Il Presidente  
Renzo TESTOLIN

---

---

**Ordinanza 19 marzo 2020, n. 116.**

**Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di assembramenti di persone.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.

8. Une permanence interdivisionnelle hospitalière unique est instituée et garantie par les médecins du Département des spécialités chirurgicales de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

9. Tous les médecins dudit Département des spécialités chirurgicales sont réquisitionnés.

La présente ordonnance est valable jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions.

La présente ordonnance est publiée sur le site institutionnel de la Région et, ensuite, au Bulletin officiel.

La publication sur ledit site vaut notification individuelle, aux termes de la loi, à toutes les personnes concernées.

La présente ordonnance est transmise, aux fins de l'accomplissement des obligations prévues par la loi, au président du Conseil des ministres et au ministre de la santé.

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-ci. Un recours extraordinaire devant le chef de l'État est également possible dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 19 mars 2020.

Le président,  
Renzo TESTOLIN

---

---

**Ordonnance n° 116 du 19 mars 2020,**

**portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens du troisième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 en matière d'hygiène et de santé publique, et concernant la fermeture des chantiers et la dissuasion de toute forme de rassemblement des personnes.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l'art. 32 de la Constitution ;

Vu le Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu la loi régionale n° 4 du 13 mars 2008 (Réglementation du système régional des urgences médicales) ;

Vu la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ;

Vu la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national), et notamment son art. 32, qui statue

32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”, in particolare l'articolo 5 comma 4 che fa salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto Legge n. 6/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il del 14 marzo 2020 “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento*

que le ministre de la santé peut prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes en matière d'hygiène, de santé publique et de police vétérinaire qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs régions, et que le président de la Région et les syndicats peuvent prendre des ordonnances extraordinaires et urgentes dans lesdits domaines qui sont applicables, respectivement, sur le territoire de la région, ou sur une partie de celui-ci comprenant plusieurs communes, et sur le territoire communal ;

Vu le décret-loi n° 6 du 23 février 2020 (Mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19), publié au journal officiel de la République italienne n° 45 du 23 février 2020, qui prévoit, entre autres, que les autorités compétentes ont la faculté d'adopter des mesures supplémentaires de limitation visant à prévenir la diffusion de l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 25 février 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 4 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19) et, notamment, le quatrième alinéa de son art. 5 au sens duquel les Régions conservent leur pouvoir de prendre des ordonnances au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 du décret-loi n° 6/2020 ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 9 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national) ;

Vu l'ordonnance du chef du Département de la protection civile n° 648 du 9 mars 2020 (Nouvelles mesures urgentes de protection civile concernant la situation d'urgence relative au risque sanitaire lié à l'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles) ;

Vu le décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020 (Nouvelles dispositions d'application du décret-loi n° 6 du 23 février 2020, portant mesures urgentes en matière de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19, applicables sur l'ensemble du territoire national) ;

Vu le protocole d'entente pour la réglementation des mesures de lutte contre la diffusion de la COVID-19 sur les lieux

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”;

Considerato che secondo quanto previsto nel D.L. n. 6/2020, sopra citato, articolo 1, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e all'articolo 2 che tra l'altro dispone “*ulteriori misure di gestione dell'emergenza*” che le autorità competenti possono adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1;

Atteso che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che con propria ordinanza n. 111 del 15 marzo 2020 sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale, con un coinvolgimento della totalità dei Comuni valdostani;

Ritenuto che a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario adottare ulteriori misure di contenimento per quanto concerne i cantieri e le altre attività all'aperto e ridurre al minimo gli spostamenti anche all'interno del territorio regionale;

Su proposta dell'Unità di Crisi;

ordina

La chiusura dei cantieri, con l'avvertenza che la prosecuzione dell'attività negli stessi avvenga limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni legate alla chiusura stessa; sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti.

La chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici, al fine di evitare assembramenti di persone.

de travail, signé le 14 mars 2020 ;

Considérant qu'aux termes de l'art. 1<sup>er</sup> du décret-loi n° 6/2020, les autorités compétentes sont tenues d'adopter les mesures de limitation et de gestion de l'épidémie de COVID-19 les plus appropriées et proportionnées en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, afin d'éviter la diffusion du virus dans les communes ou dans les aires où une personne au moins a été testée positive sans que la source de la contagion soit connue ou, en tout état de cause, sans que le lien avec une personne provenant d'une aire déjà touchée par l'épidémie de COVID-19 soit attesté ; considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'art. 2 dudit décret-loi, les autorités compétentes ont la faculté d'adopter des mesures de gestion de la situation d'urgence supplémentaires par rapport aux mesures visées au premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> en vue de prévenir la diffusion de l'épidémie de COVID-19 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 11 mars dernier, que la flambée de COVID-19 constitue une pandémie et, donc, une urgence publique d'envergure internationale ;

Considérant que l'ordonnance du président de la Région n° 111 du 15 mars 2020 a réglementé les déplacements des personnes souhaitant se rendre sur le territoire de la Vallée d'Aoste ou quitter celui-ci et a établi que toute forme de rassemblement de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire régional ;

Vu l'évolution de la situation épidémiologique et la progression particulièrement rapide de l'épidémie de COVID-19 due à l'augmentation continue des cas sur l'ensemble du territoire régional et dans toutes les communes de la Vallée d'Aoste ;

Considérant que, face à l'expansion croissante de l'urgence épidémiologique, il s'avère nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires de limitation concernant les chantiers et les autres activités en plein air et de réduire au minimum les déplacements même à l'intérieur du territoire régional ;

Sur proposition de l'Unité de crise,

ordonne

Les chantiers sont fermés, sans préjudice de la poursuite de leur activité pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations liées à leur fermeture. La présente disposition ne s'applique pas aux chantiers pour la réalisation des travaux nécessaires à assurer la fourniture à la population des services publics essentiels, à la remise en état de structures ou à l'assainissement d'installations à la suite d'événements ou de dysfonctionnements.

Tous les parcs et les jardins publics sont fermés afin d'éviter tout rassemblement de personnes.

L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche, ossia ragioni di lavoro, di salute o di altre necessità primarie.

L'attività motoria per ragioni di salute o l'uscita con l'animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono ammessi solo in prossimità della propria abitazione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Aosta, 19 marzo 2020

Il Presidente  
Renzo TESTOLIN

Les déplacements à vélo ou à pied sont autorisés uniquement pour des impératifs professionnels, des motifs de santé ou des cas de nécessité primaire.

L'activité physique pour des raisons de santé et les sorties avec tout animal de compagnie dictées par les exigences physiologiques de celui-ci sont admises uniquement à proximité du domicile.

Toute violation des dispositions de la présente ordonnance est punie au sens de l'art. 650 du code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d'un délit plus grave.

La présente ordonnance est valable jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions.

La présente ordonnance est publiée sur le site institutionnel de la Région et, ensuite, au Bulletin officiel.

La publication sur ledit site vaut notification individuelle, aux termes de la loi, à toutes les personnes concernées.

La présente ordonnance est transmise, aux fins de l'accomplissement des obligations prévues par la loi, au président du Conseil des ministres et au ministre de la santé.

Un recours contre la présente ordonnance peut être introduit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les soixante jours qui suivent la date de la notification de celle-ci. Un recours extraordinaire devant le chef de l'État est également possible dans un délai de cent vingt jours.

Fait à Aoste, le 19 mars 2020.

Le président,  
Renzo TESTOLIN

#### Ordinanza 22 marzo 2020, n. 117.

**Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di PONTEY.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

Vista la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica

e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 616 del 27 febbraio 2020, con il quale il dott. Pio PORRETTA è stato nominato Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta, competenti nei settori della protezione civile e dalla sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

Considerato che secondo quanto previsto nel D.L. n. 6/2020, sopra citato, articolo 1, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e all'articolo 2 che tra l'altro dispone "ulteriori misure di gestione dell'emergenza" che le autorità competenti possono adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1;

Rilevato che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 104 dell'11 marzo 2020, con la quale è stata ordinata la chiusura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità;

- n. 111 del 15 marzo 2020, con la quale sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;
- n. 115 del 19 marzo con il quale sono state disposte le misure di contenimento per l'accesso dei pazienti agli ambulatori dei Medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta, la ricettazione, l'abolizione della Guardia Interdivisionale Medica e il precetto di tutto il personale dirigente medico afferente al Dipartimento delle specialità chirurgiche;
- n. 116 del 19 marzo, con la quale è stata disposta la chiusura dei cantieri e sono state previste ulteriori misure di limitazione degli spostamenti e di contrasto di forme di assembramenti di persone;

Visto il proprio decreto n. 114 del 17 marzo 2020, con il quale il dott. Luca MONTAGNANI, Direttore della Struttura Complessa anestesia, rianimazione ed emergenza territoriale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, è stato nominato Coordinatore per la gestione di tutte le attività di carattere sanitario nell'ambito del modello organizzativo di Protezione civile regionale finalizzato alla gestione del rischio epidemiologico da COVID-19 in stretto contatto con il Soggetto attuatore;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate nuove misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale, con un coinvolgimento della totalità dei Comuni valdostani, fra i quali in modo particolare il Comune di PONTEY;

Preso atto della nota dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, Dipartimento sanità e salute del 19 marzo 2020, assunta in pari data al prot. n. 1328/PC, con la quale è stata rappresentata la forte criticità segnalata dal Direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, Dott.ssa Marina Giulia VERARDO, relativamente a detto Comune, che vede coinvolti a tale data complessivamente 22 casi positivi da COVID-19, con l'attesa dell'esito relativo ad ulteriori 10 tamponi;

Atteso che con la suddetta nota si precisa che, in tale emergenza sanitaria, è stata coinvolta la microcomunità per anziani - dove 14 ospiti ed un operatore socio sanitario (OSS) sono risultati positivi e presso la quale si è registrato un decesso - e il Gruppo appartamento Utenti Psichiatrici, dove un utente è risultato positivo;

Atteso, altresì, che il Comune di PONTEY risulta il primo Comune del territorio regionale in cui, a partire dal 4 marzo 2020, si sono verificati casi positivi, nonché un decesso presso la microcomunità per anziani;

Considerato il potenziale rischio di ulteriore diffusione nell'ambito del territorio comunale e della possibile diffusione alle aree limitrofe, già in parte coinvolte;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra evidenziato dall'autorità sanitaria, risulta necessario adottare misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale per il Comune di PONTEY, al fine di:

- ridurre, all'interno del territorio comunale di PONTEY, ogni opportunità di socializzazione;
- contenere il più possibile la mobilità delle persone ivi residenti;
- limitare al massimo la circolazione delle persone in entrata ed in uscita dal territorio comunale;

Considerato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Udito il Sindaco di PONTEY;

Previo parere favorevole dell'Unità di crisi;

Su proposta del Soggetto Attuatore, nominato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 27 febbraio 2020;

Ordina

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, **a decorrere dalle ore 00.00 di lunedì 23 marzo 2020**, con riferimento al territorio del Comune di PONTEY, sono adottate le seguenti misure:
  - a) il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di PONTEY da parte di tutti gli individui comunque presenti nello stesso;
  - b) il divieto di accesso al territorio comunale di PONTEY;
  - c) è consentito il rientro al domicilio o alla residenza all'interno del Comune per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse al di fuori dello stesso;
  - d) l'accesso pedonale e veicolare è consentito presso un unico varco presidiato dalle Forze dell'Ordine, come da mappa in allegato, ad eccezione di particolari situazioni nelle quali sarà consentito l'accesso per il tramite di altri varchi presidiati opportunamente individuati;
  - e) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  - f) la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune anche ove le stesse si svolgano fuori dallo stesso;
  - g) la sospensione di tutte le attività imprenditoriali, produttive e commerciali presenti - ad esclusione dei presidi sociosanitari esistenti, che osserveranno in ogni caso le misure già adottate, e delle attività veterinarie - nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
  - h) la fornitura e la consegna dei beni di prima necessità, quali alimenti e farmaci, sarà garantita esclusivamente dalle aziende autorizzate dal Sindaco o, nell'ambito del Centro Operativo Comunale (COC) attivato dal Sindaco, mediante la funzione di supporto "Assistenza alla Popolazione" in capo alla Croce Rossa Italiana;
  - i) con riferimento ai divieti di spostamenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo potrà essere esentato, previa autorizzazione del Sindaco del Comune di PONTEY, il personale impiegato nelle strutture, nelle attività e nei servizi indicati al punto g) del presente articolo;
  - j) l'obbligo di accedere ai servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità presenti nell'area interessata indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
  - k) la soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri e pubblico locale, anche non di linea, nell'area interessata, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità, così come regolamentato;
  - l) sarà comunque garantito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dalle aziende autorizzate dal Sindaco;
  - m) la chiusura al pubblico dei luoghi di culto;
  - n) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione delle salme;
  - o) il Presidente della Regione, d'intesa con le autorità competenti, potrà individuare specifiche misure finalizzate a garantire

le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

- p) le misure di cui sopra non si applicano - fatta salva la rigorosa osservanza delle misure di cui ai rispettivi protocolli operativi in materia di tutela della salute - al personale sanitario o equiparato, di Protezione civile, ai Volontari della Croce Rossa Italiana, al Volontariato organizzato della Protezione Civile, al Sindaco del Comune di PONTEY o suo delegato, al personale delle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo Forestale della Valle d'Aosta e la Polizia Locale del Comune di PONTEY, del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco nonché delle Forze armate impegnate nell'emergenza;
- q) il Presidente della Regione, sentiti il Sindaco del Comune di PONTEY, il Direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e il soggetto attuatore, può disporre deroghe motivate per esigenze di carattere sanitario o di particolare e documentata necessità;
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
3. La presente ordinanza ha validità dalle ore 00.00 a.m. di lunedì 23 marzo 2020 fino a nuovo provvedimento;
4. La presente ordinanza:
- è notificata al Sindaco del Comune di PONTEY, per esecuzione;
  - è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la Polizia locale del Comune di PONTEY, alle Forze armate e al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, per notizia e/o per esecuzione;
  - è comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Dirigente della Struttura Enti Locali, al Commissario dell'Azienda USL, alla Croce Rossa Italiana e al Volontariato organizzato di Protezione civile per notizia;
  - è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
  - è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, sul sito istituzionale del Comune di PONTEY e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Aosta, 22 marzo 2020.

Il Presidente  
Renzo TESTOLIN



**Decreto 23 marzo 2020, n. 118.**

**Revoca del proprio decreto n. 103 del 10 marzo 2020 recante convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 e rinvio degli stessi.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Richiamato il proprio decreto n. 103 del 10 marzo 2020, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 e revocato *in parte qua* il proprio decreto n. 54 del 18 febbraio 2020;

Visti gli articoli 15, 16 e 18 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Vista la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;

Visto, altresì, l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, non tenendosi conto dal 23 febbraio al 15 aprile 2020;

Considerato che le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 condizionano le modalità di libero esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo sancito dall'articolo 51 della Costituzione;

Accertato in particolare che l'insieme delle attività connesse al regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, ivi compresi tutti gli adempimenti a ciò prodromici e presupposti, non risulta compatibile con la necessità di evitare lo spostamento delle persone e ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuta, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la necessità ed urgenza di operare in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, c. 2, della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, disponendo il rinvio della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale;

decreta

1. Il proprio decreto n. 103 del 10 marzo 2020 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 è revocato;
2. La nuova convocazione dei nuovi comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale sarà stabilita con successivo decreto da emanarsi entro e non oltre il termine di validità della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con cui è stato

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 23 marzo 2020

Il Presidente  
Renzo TESTOLIN

---

---